

# Sezioni Unite: criteri di individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l'aggravante della quantità ingente delle sostanze stupefacenti

**Autore:** Redazione

**In:** Giurisprudenza commentata

Con ordinanza n. 23547/2018 la sezione rimettente ha sottoposto alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto, in tema di stupefacenti: *"se la diversità di sostanze stupefacenti, a prescindere dal dato quantitativo, osti alla configurabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990; se, in caso negativo, il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 possa concorrere con uno dei reati di cui ai commi 1 e 4 del medesimo art. 73"*.

## Fatto

Il caso riguardava un soggetto che aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, in cui veniva confermata la condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, ad anni quattro di reclusione e 14.000,00 Euro di multa per il reato di detenzione continuata a fine di vendita, di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, l'imputato era stato trovato in possesso di sostanze come marijuana, hashish e cocaina. La Corte territoriale aveva dunque escluso la minor offensività del fatto e la lieve entità di cui all'art. 73 co 5 d.P.R. 309/1990, in ragione del fatto che l'attività di spaccio avveniva in prossimità di un bar ed era attuato mediante una sorta di organizzazione.

## Decisione

Con sentenza depositata il 9 novembre 2018, le Sezioni Unite hanno affermato che la **diversità di sostanze stupefacenti** oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla **configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309**, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto.

I giudici di legittimità hanno anche aggiunto che la **detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee**, qualificabile nel suo complesso come fatto di **lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro**.

## Le recenti Sezioni Unite

Con ordinanza n. 38635 del 2019, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: "se, con riferimento alle **cd. "droghe leggere"**, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014 n. 36 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, imponga una **nuova verifica** in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della **circostanza aggravante della ingente quantità**, in considerazione dell'**accresciuto tasso di modulazione normativa**, oppure mantengano **validità**, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di **quantità massima detenibile**, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e ss.mm .ii., i **criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile** di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv. 253150".

All'udienza del 30 gennaio 2020, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «**mantengono validità i criteri di individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l'aggravante della quantità ingente delle sostanze stupefacenti che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, rimane fissata in kg. 2 di principio attivo**».

### Volume consigliato

<https://www.diritto.it/la-diversita-sostanze-stupefacenti-non-ostativa-alla-configurabilita-dellipotesi-lieve-e-ntita/>